

Repertorio n. 1367

Raccolta n. 794

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno trenta (30) del mese di marzo in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n.10.

Avanti di me Dottor Cristiano Cavicchioni Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO COMPARSI

CRAIGHERO Enrico, nato a Casciago il 20 (venti) febbraio 1952 (millenovecentocinquantadue), residente in Varese Via R. Lanfranchi n. 134, c.f. CRG NRC 52B20 B949V, cittadino italiano;

MELOTTI Riccardo, nato ad Isola della Scala (VR) il 10 (dieci) agosto 1965 (millenovecentosessantacinque), residente a Isola della Scala (VR) Via Gozzetti Giuseppe n. 12, c.f. MLT RCR 65M10 E349C, cittadino italiano;

MONTEMURRO Laura, nata a Chiaromonte (PZ) il 14 (quattordici) aprile 1969 (millenovecentosessantanove), residente in Maratea Via Eleonora Pimental De Fonseca n. 5, c.f. MNT LRA 69D54 C619S, cittadina italiana;

NEMBRINI Eugenio, nato a Trescore Balneario (BG) il 3 (tre) maggio 1957 (millenovecentocinquantasette), residente a Zandobbio (BG) Via Doppoli n. 2/p, c.f. NMB GNE 57E03 L388N, cittadino italiano.

Detti comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) Costituzione dell'Associazione e approvazione dello Statuto

I signori CRAIGHERO Enrico, MELOTTI Riccardo, MONTEMURRO Laura e NEMBRINI Eugenio dichiarano di costituire, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") l'associazione denominata "**QUADRATINI & CARITA' ETS**" (d'ora innanzi, la "Associazione").

L'Associazione ambisce ad essere qualificata quale ente del Terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo settore una volta operativo e, per tale motivo essa è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al CTS e delle norme ivi richiamate.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto che contiene le norme relative al funzionamento dell'ente (d'ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto con lettera "A", omessane la lettura per avermene le comparenti espressamente dispensato.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in Bergamo in Via Andrea Previtali n. 18.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la sede legale nonché istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc. senza bisogno di modifiche statutarie.

Articolo 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione **non ha scopo di lucro** ed è costituita con l'obiettivo di perseguire **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** consistenti nel sostegno morale e materiale a persone svantaggiate, soprattutto in ragione di gravi malattie proprie o di propri congiunti.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o

Registrato
all'Ufficio delle Entrate di
Roma 2

in data 05.04.2023

al n. 10674 - 1T

principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a) CTS);

in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà svolgere attività volte a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà determinate da gravi malattie, anche in situazioni di ricovero ospedaliero – escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);

in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà erogare i fondi raccolti in favore di persone affette da gravi malattie o al fine di sostenere attività di interesse generale analoghe alle proprie svolte da terzi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:

- promuovere, realizzare e sostenere attività ed iniziative culturali di ogni tipologia volte a promuovere la conoscenza di malattie gravi e la condizione sociale, emotiva e spirituale dei malati;

- promuovere, realizzare e sostenere attività ed iniziative ricreative di ogni tipologia destinate alle persone affette da gravi malattie.

Nell'ambito di tutte le attività di interesse generale sopraelencate, l'Associazione potrà:

- partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;

- costituire, aderire, partecipare, operare in coordinamento, collaborare direttamente ad organismi, unioni, consorzi, fondazioni, associazioni, società enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, pubblici o privati – che si prefiggono scopi analoghi, simili o comunque coerenti con quelli dell'Associazione, comprese scuole, ospedali, case di cura ed enti religiosi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente - anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite – fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;

- ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organiz-

zata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge. Rimangono in ogni caso escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico, le attività di finanziamento, di assunzione di partecipazioni e di prestazioni di garanzie svolte nei confronti del pubblico od in via prevalente di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/93, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al D. Lgs. 58/98 ed in genere di tutte le altre attività vietate dalla vigente e futura legislazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale.

Articolo 4) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5) Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'Associazione sono disciplinati dal CTS, dalla Normativa Applicabile e dall'articolo 3 dello Statuto.

Articolo 6) Organi

Sono organi dell'Associazione (disciplinati dagli articoli 4 e seguenti dello Statuto):

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (eventuali).

Articolo 7) Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione

Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:

CRAIGHERO Enrico, sopra costituito;

MELOTTI Riccardo, sopra costituito;

MONTEMURRO Laura, sopra costituita.

Tutti i nominati, qui presenti, accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 6 dello Statuto.

La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata dagli Articoli 6 e 7 dello Statuto.

Articolo 8) Nomina del Presidente

Gli Associati convengono di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il signor **MELOTTI Riccardo**, sopra costituito, che accetta.

Articolo 9) Patrimonio iniziale

Gli Associati convengono che, dovendosi iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale "associazione non riconosciuta" e quindi non essendo necessario il rispetto di un patrimonio minimo, che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con i seguenti apporti:

Tutti gli Associati dichiarano di apportare all'Associazione la somma di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno mediante consegna in denaro contante al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Durata del primo esercizio

Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Articolo 11) Devoluzione del patrimonio

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'Articolo 11 dello Statuto.

Articolo 12) Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale "associazione non riconosciuta" e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Articolo 13) Trattamento dei dati personali

Con riferimento agli obblighi vigenti in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ai contenuti del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i comparenti dichiarano di conoscere l'informativa prevista dalla legge ed autorizzano me notaio al trattamento dei dati contenuti nel presente atto al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di legge.

Le spese del presente atto e conseguenti vanno a carico dell'associazione costituenda

Del presente atto scritto da me Notaio a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte di mia mano in otto pagine intere e fin qui della nona di tre fogli ho dato lettura ai Comparenti i quali con me lo firmano a forma di legge dopo che da me interpellati lo hanno approvato dichiarandolo pienamente conforme alla loro volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinque.

Firmato: Craighero Enrico

Firmato: Riccardo Melotti

Firmato: Laura Montemurro

Firmato: Nembrini Eugenio

Firmato: Cristiano Cavicchioni notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.

Allegato "A"
1734

ASSOCIAZIONE "QUADRATINI & CARITA' ETS"
STATUTO

Articolo 1. Denominazione, logo, Sede e Durata

- 1.1. È costituita l'Associazione denominata "QUADRATINI & CARITA' ETS", avente natura giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS").
- 1.2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in Bergamo in Via Andrea Previtali n. 18.
- 1.4. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la sede legale nonché istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc. senza bisogno di modifiche statutarie.
- 1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Scopo e attività

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita con l'obiettivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel sostegno morale e materiale a persone svantaggiate, soprattutto in ragione di gravi malattie proprie o di propri congiunti.
- 2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - 2.2.1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà svolgere attività volte a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà determinate da gravi malattie, anche in situazioni di ricovero ospedaliero – escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - 2.2.2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà erogare i fondi raccolti in favore di persone affette da gravi malattie o al fine di sostenere attività di interesse generale analoghe alle proprie svolte da terzi;
 - 2.2.3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Antonio Casarini

Ernesto Enrico
Riccardo Milotti

Imma Montanaro Neebini Caputo

in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:

- promuovere, realizzare e sostenere attività ed iniziative culturali di ogni tipologia volte a promuovere la conoscenza di malattie gravi e la condizione sociale, emotiva e spirituale dei malati;
- promuovere, realizzare e sostenere attività ed iniziative ricreative di ogni tipologia destinate alle persone affette da gravi malattie.

2.3. Nell'ambito di tutte le attività di interesse generale sopraelencate, l'Associazione potrà:

- 2.3.1. partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;
- 2.3.2. costituire, aderire, partecipare, operare in coordinamento, collaborare direttamente ad organismi, unioni, consorzi, fondazioni, associazioni, società enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, pubblici o privati – che si prefiggono scopi analoghi, simili o comunque coerenti con quelli dell'Associazione, comprese scuole, ospedali, case di cura ed enti religiosi.

2.4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente - anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite – fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 2.4.1. stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
- 2.4.2. ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

2.5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge. Rimangono in ogni caso escluse la raccolta di risparmio tra il pubblico, le attività di finanziamento, di assunzione di partecipazioni e di prestazioni di garanzie svolte nei confronti del pubblico od in via prevalente di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/93, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al D. Lgs. 58/98 ed in genere di tutte le altre attività vietate dalla vigente e futura legislazione.

2.6. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale.

Articolo 3. Associati

- 3.1. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo nonché le persone fisiche ed enti che siano interessati all'attività dell'Associazione stessa, intendano contribuire attivamente al perseguimento dei suoi scopi, e la cui richiesta di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.
- 3.2. Nei riguardi dell'Associazione, gli Associati diversi dalle persone fisiche s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo delegata.
- 3.3. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi statutari, comprese quelle eventualmente riguardanti il versamento della quota associativa annuale o di altri contributi.
- 3.4. Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
- 3.5. La qualifica di Associato viene persa per:
 - 3.5.1. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con qualunque mezzo che attesti la ricezione ed un preavviso di tre mesi;
 - 3.5.2. esclusione che può essere deliberata dall'Assemblea nel caso di condotta inconciliabile con lo statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi associativi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, come, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad organismi aventi scopi contrari e/o inconciliabili con quelli dell'Associazione;
 - 3.5.3. decadenza nel caso di interdizione o inabilitazione, condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici – per le persone fisiche – e in caso di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie – per i soggetti diversi dalle persone fisiche; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.
- 3.6. La partecipazione dell'Associato non è trasferibile per atto tra vivi e né *mortis causa*.
- 3.7. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e l'Associato receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 3.8. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

Articolo 4. Organi

- 4.1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 4.1.1. l'Assemblea;

Carangelo Enrico
Riccardo Pelato

Luigi Lombardi *Nereide Geyris*

Antonio Carlucci

- 4.1.2. il Consiglio Direttivo;
- 4.1.3. il Presidente;
- 4.1.4. l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (eventuali).

Articolo 5. Assemblea

- 5.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola, dall'instaurarsi del rapporto associativo, con il pagamento dell'eventuale quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
 - 5.2. L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
 - 5.3. L'Assemblea è convocata con avviso spedito a tutti gli Associati ad uno dei recapiti risultanti dal Libro Soci con qualsiasi strumento attestante la ricezione, anche telematico, per lo meno otto giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di quarantotto ore di preavviso.
 - 5.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno due ore di distanza dalla prima.
 - 5.5. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli Associati aventi diritto a parteciparvi e nessuno si opponga alla discussione.
 - 5.6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - 5.6.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 5.6.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - 5.6.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
- 5.7. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
 - 5.8. L'Assemblea:
 - 5.8.1. approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento, nonché, eventualmente, il bilancio sociale;

- 5.8.2. nomina il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei Consiglieri e individuando, fra i Consiglieri, il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;
- 5.8.3. nomina, eventualmente, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione;
- 5.8.4. revoca, per giusta causa, il Presidente, i Consiglieri, e i membri dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione;
- 5.8.5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5.8.6. delibera sull'esclusione degli Associati;
- 5.8.7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 5.8.8. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 5.8.9. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché su eventuali trasformazioni e/o accordi di integrazione e fusione con altri enti;
- 5.8.10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
- 5.9. Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, l'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
- 5.10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto.
- 5.11. Le deliberazioni di cui ai punti 5.8.5, 5.8.6 e 5.8.8, sono approvate con l'intervento di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5.12. Le deliberazioni di cui al punto 5.8.9 sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
- 5.13. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.
- 5.14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
- 5.15. La designazione del segretario che redigerà il verbale della riunione, spetta a chi presiede la riunione.
- 5.16. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante, trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 6. Consiglio Direttivo

- 6.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di Consiglieri, stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) scelti fra gli Associati persone fisiche e fra i candidati indicati, fra i propri associati, dagli Associati diversi dalle

Francesco L. L. L.
Ricardo Pelota

Simone P. P. *Nedim Beyris*

Andrea Carloni

persone fisiche. Non possono essere nominati Consiglieri – e se nominati decadono dalla carica – gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 6.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
- 6.3. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa o decadenza in caso di perdita della qualifica di Socio, oltre che di quanto previsto al punto 6.1 che precede. In tal caso l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata dal Presidente per la nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica.
- 6.4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi dell'Associazione.
- 6.5. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
 - 6.5.1. predisporre, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 6.5.2. delibera sulle domande di ammissione di Associati a partecipare all'Associazione;
 - 6.5.3. adotta eventuali regolamenti;
 - 6.5.4. stabilisce l'ammontare dell'eventuale quota associativa annua e di altri contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione;
 - 6.5.5. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.
- 6.6. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o di almeno due terzi dei Consiglieri e comunque non meno di 1 (una) volta l'anno per la discussione del bilancio consuntivo. Viene convocato con avviso spedito ad ognuno dei Consiglieri ad uno dei recapiti dello stesso indicati al momento dell'accettazione della nomina con qualsiasi strumento attestante la ricezione, anche telematico, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 6.7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione del Consiglio, nonché l'ordine del giorno.
- 6.8. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, il Consiglio si considera validamente riunito se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto a parteciparvi e nessuno si opponga alla discussione.
- 6.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- 6.9.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 6.9.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 6.9.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

- 6.10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante, trascritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
- 6.11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6.12. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente e/o ad altri Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 6.13. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- 6.14. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 7. Il Presidente

- 7.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea fra i Consiglieri al momento della nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile.
- 7.2. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue veci saranno fatte dal Vice Presidente eventualmente nominato dall'Assemblea fra i Consiglieri al momento della nomina del Consiglio Direttivo, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.
- 7.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine dell'Associazione e dunque cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.
- 7.4. Il Presidente, inoltre:
 - 7.4.1. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - 7.4.2. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento;
 - 7.4.3. cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Associazione;

*Ernesto Enrico
Ricento Nilot*

Luigi Montanari Nardin Gapis

Consiglio Direttivo

- 7.4.4. in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio Direttivo anche in mancanza di delega ai sensi del punto 6.12 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo perché proceda alla ratifica di tali delibere.

Articolo 8. Organo di Controllo e Organo di Revisione

- 8.1. Nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, almeno uno dei membri viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 8.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017.
- 8.3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale, i cui membri dovranno essere iscritti al Registro dei revisori.
- 8.4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i bilanci consuntivi, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
- 8.5. L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo.
- 8.6. Nel caso in cui sia obbligatorio per Legge o sia ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'associazione abbia sia un Organo di Controllo che un Organo di Revisione, entrambe le funzioni possono essere affidate all'Organo di Controllo, il cui membro o i cui membri siano iscritti al Registro dei revisori.
- 8.7. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione collegiali durano in carica 5 (cinque) anni salve dimissioni, decadenza – in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 8.1 e/o 8.3 che precedono – motivata revoca deliberata dall'Assemblea.
- 8.8. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Collegio Consultivo ove siano in trattazione materia afferenti alla loro competenza.

Articolo 9. Patrimonio e fondo di gestione

- 9.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.
- 9.2. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 9.3. Le quote associative, i contributi degli Associati e dei terzi, le donazioni, i lasciti testamentari, le rendite patrimoniali, i proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte di cui all'art. 2.3 che precede, che non siano destinati a incrementare il patrimonio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione) salvo quanto previsto al punto 9.4 che segue.
- 9.4. Per le attività di interesse generale svolte, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali, ai sensi dell'articolo 2.3 che precede.
- 9.5. In ogni caso, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, ai suoi Associati, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, collaboratori o lavoratori, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.
- 9.6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 10. Esercizio Finanziario

- 10.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 10.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla Legge.
- 10.3. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di Legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 10.4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio consuntivo.
- 10.5. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 1° aprile seguente, il bilancio consuntivo viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato (o all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione) affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni,

il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione (o dell'Organo di Controllo) sono trasmessi agli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 30 aprile.

- 10.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui fa riferimento per la definitiva approvazione.
- 10.7. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che l'approvazione del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio non potranno avvenire oltre il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
- 10.8. I bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci sociali sono a disposizione di tutti gli Associati.

Articolo 11. Scioglimento e Liquidazione

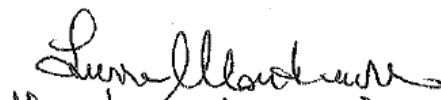
- 11.1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante, nei limiti di cui ai punti 11.2 e 11.3 che seguono.
- 11.2. Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto ad uno o più enti individuati al momento della delibera di scioglimento, che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero aventi fini di pubblica utilità, salvo quanto previsto al punto che segue.
- 11.3. Nel caso in cui l'Associazione, alla data dello scioglimento, risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore individuati al momento della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 12. Disposizioni Generali

- 12.1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del codice civile e alle disposizioni delle leggi speciali applicabili.


Riccardo Pilotti

Antonio Cavallaro


Nunzio Caputo

[illegible]